


SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

**La Sicurezza della Navigazione
nella Pesca Marittima**



La pesca professionale



Definizione tipi di pesca

la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi:


Pesca **costiera** che a sua volta si divide in **pesca locale** (entro 6 miglia dalla costa) e **pesca ravvicinata** (entro 40 miglia dalla costa);

Pesca **mediterranea** o d'altura (esercitata **nel Mediterraneo entro gli stretti** di Gibilterra e dei Dardanelli e il canale di Suez);

Pesca **oceanica** (quella che si esercita fuori dai limiti di cui al comma precedente).




CATEGORIE DI NAVI



- Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti **categorie**:
 - 1) navi che, per idoneità alla **navigazione**, per dotazione di **attrezzi** di pesca e di **apparati** per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca*, sono **atte alla pesca oltre gli Stretti** o oceanica;
 - 2) navi che, per l'idoneità alla navigazione, * sono **atte alla pesca mediterranea o d'altura**;
 - 3) navi che, per idoneità alla **navigazione costiera** e per dotazione di **attrezzi** da pesca, sono atte alla pesca **costiera ravvicinata**;
 - 4) navi che, per idoneità alla **navigazione litoranea** e per dotazione di **attrezzi** da pesca sono atte alla pesca **costiera locale**;
 - 5) navi e galleggianti **stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca**;
 - 6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono **destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca**.
- L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del **compartimento marittimo**.



Decreto Ministeriale 22 giugno 1982




Con tale decreto è stato approvato il regolamento di **sicurezza** per le navi abilitate all'esercizio della **pesca costiera locale e ravvicinata.**



Ambito di applicazione

(D.M. 5 agosto 2002 n.218)




ECCEZIONI

- a. Navi a vela non provviste di motore con vela < 14mq;
- b. Navi a remi < 10 mt.;
- c. Navi a motore < 3 t.s.l.
- d. *Navi e galleggianti di 5^a categoria destinati stabilmente al servizio impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi e nelle rade a prescindere dalla stazza (D.M. 231/04).*



Ambito di applicazione

(D.M. 5 agosto 2002 n.218)



ECCEZIONI


PER DETTE UNITÀ **APPLICAZIONE**
LIMITATA AGLI

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16 comma 2, 21 comma 1
lett. *d, e, g* ed *h*, art. 27



Ambito di applicazione

(D.M. 5 agosto 2002 n.218)



Dotazioni di sicurezza
per unità di stazza lorda non superiore a 3 tonn.


- cintura di salvataggio (strisce riflettenti, luce e fischietto);
- salvagente anulare (con sagola galleggiante almeno mt.30);
- n.1 estintore da 13 B (se a motore);
- scandaglio a mano, ancora efficiente, pompa di esaurimento, dispositivi di segnalazione;
- bussola magnetica normale.

Navigazione limitata entro 3 miglia dalla costa



MEZZI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO

(D.M. 5 agosto 2002 n.218)



Se con limitazione **entro 3 miglia**
dalla costa,
NESSUN MEZZO COLLETTIVO





MEZZI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO

(D.M. 5 agosto 2002 n.218)

ART. 12 - PESCA COSTIERA LOCALE
(entro 6 NM)




ZATTERE O APPARECCHI GALLEGGIANTI
PER IL 100% DELLE PERSONE A BORDO





MEZZI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO

(D.M. 5 agosto 2002 n.218)



PESCA COSTIERA LOCALE


Le unità da pesca possono essere autorizzate dal Capo del Compartimento di iscrizione ad estendere la navigazione **fino a 12 miglia:**

- ✓ sentito l'ente tecnico
- ✓ previo imbarco di zattere x 100% persone
- ✓ annotazione sulla licenza



MEZZI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO

(D.M. 5 agosto 2002 n.218)



PESCA COSTIERA RAVVICINATA

IMBARCAZIONI O ZATTERE PER IL **200%** DELLE
PERSONE A BORDO *


*IN OGNI CASO SU CIASCUN
LATO DEVONO POTER
ESSERE MESSI AL MARE
MEZZI X IL 100%





MEZZI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO

(D.M. 5 agosto 2002 n.218)



Art. 11 - MEZZI DI SALVATAGGIO PESCA COSTIERA RAVVICINATA (20 NM)


se con limitazione **entro 20 mg.** dalla costa e se con
Limitazione al solo Mare Adriatico **zattere per il 100%** delle
persone a bordo.





MEZZI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO

(D.M. 5 agosto 2002 n.218)



Sistemazione zattere di salvataggio:


- essere prontamente utilizzate in caso di emergenza;
- la zattera galleggi liberamente dalla sua posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave nel caso che questa stia affondando;
- Se sono utilizzate cinghie di ritenuta, queste devono essere munite di un **dispositivo automatico di sganciamento idrostatico**.





MEZZI COLLETTIVI DI SALVATAGGIO

(D.M. 5 agosto 2002 n.218)



PESCA COSTIERA RAVVICINATA


UNITÀ > 24 mt

almeno **1 battello di emergenza** se
l'unità non ha imbarcazioni





DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SALVATAGGIO (D.M. 5 agosto 2002 n.218)




ART. 15 TUTE DI IMMERSIONE

Le unità equipaggiate con il
battello d'emergenza devono
essere dotate di almeno **2**
tute di immersione.





DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SALVATAGGIO (D.M. 5 agosto 2002 n.218)




ART 13 CINTURE DI SALVATAGGIO

Per ogni persona presente a bordo
**1 cintura di salvataggio dotata di luce
strisce riflettenti e fischietto.**





DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SALVATAGGIO (D.M. 5 agosto 2002 n.218)



ART 14 SALVAGENTE ANULARE


Le navi di lunghezza **inferiore a 10 metri**, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, devono essere dotate di **un salvagente anulare munito di sagola galleggiante** lunga almeno 30 metri.

NAVI < 10 Mt. 1 (No entro 1 Mg.)





DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SALVATAGGIO (D.M. 5 agosto 2002 n.218)



SALVAGENTE ANULARI

Le navi di lunghezza **inferiore a 24 metri** ma uguali o **superiori a 10 metri** devono essere dotate di **un salvagente anulare** munito di **luce ad accensione automatica** e di **boetta fumogena** e di un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

10 Mt. <NAVI< 24 Mt.


1 con sagola 30 mt.

+ 1 con luce aut. e boetta fum.





DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SALVATAGGIO (D.M. 5 agosto 2002 n.218)



SALVAGENTE ANULARI


Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di due salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri

NAVI > 24 Mt.

- 2 con luce automatica e boetta fumogena
- + 1 salvagente con sagola galleggiante per lato



DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SALVATAGGIO (D.M. 5 agosto 2002 n.218)




ART. 16 mezzi antincendio

Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella seguente tabella:

	Numero e capacità estinguente degli estintori	Numero e capacità estinguente degli estintori	Numero e capacità estinguente degli estintori
Potenza totale installata P (Kw)	In prossimità dell'apparato motore	In plancia	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti
$P < 0 = 74$	1 da 34 B	1 a CO2 da 13 B	1 da 13 B
$P > 74$	2 da 34 B	"	"



DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SALVATAGGIO (D.M. 5 agosto 2002 n.218)



ART. 17 SEGNALI DI SOCCORSO

Pesca costiera ravvicinata e locale estesa sino a 12 miglia:

- ✓ 6 razzi a paracadute a luce rossa;
- ✓ 3 segnali a luce rossa.

Da conservare in contenitore stagno sul ponte di comando.

Pesca costiera locale:


- ✓ 4 razzi a paracadute a luce rossa;
- ✓ 2 segnali a luce rossa.

Da conservare in contenitore stagno.





(D.M. 5 agosto 2002 n.218)




ART. 20, 21 e 27 **ALTRE DOTAZIONI**

- carta nautica della zona di mare dove si esercita;
- bandiere corrispondenti al nominativo internazionale;
- elenco fari e fanali (> a 20 mg dalla costa);
- tabella dei segnali di salvataggio;
- scandaglio a mano;
- ancora proporzionata alle dimensioni dell'unità con cavo di lunghezza non < a mt.50;
- mezzo di governo ausiliario (barra amovibile dotata di bicchiere fisso);
- pompa di esaurimento;
- dispositivi di segnalazione;
- bussola magnetica di governo principale e bussola magnetica normale.



DOTAZIONI RADIOELETTRICHE



Le unità da pesca che navigano **oltre le 3 mn dalla costa** devono essere dotate degli apparati di cui al Capitolo IX dell'allegato al Decreto 541/1999, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree o in alternativa:

se navigano nelle aree di mare A1, come individuate dal Capitolo IX dell'allegato al Decreto 541/1999 **un Vhf in DSC classe D** che emetta sul canale 70 (156,525 Mhz) in "digitale" ed in radiotelefonia sui canali 6, 13 e 16.





DOTAZIONI RADIOELETTRICHE



Se navigano nelle aree di mare A2, come individuate dal Capitolo IX dell'allegato al Decreto 541/1999, le unità devono essere dotate, in aggiunta al Vhf DSC, di un apparato **MF in DSC classe E** che trasmetta e riceva ai fini del soccorso e della sicurezza, in digitale, sulla frequenza 2187,5 Khz ed in radiotelefonica sulla frequenza 2182 KHZ.





DOTAZIONI RADIOELETTRICHE



Le unità da pesca se abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere in possesso di un EPIRB 406 Mhz.

*Con Dp 86/10734 del 23.7.03 il Comando Generale ha rigettato le istanze di deroga per le unità dotate di **blue box**, in quanto dotazione installata con finalità diverse da quelle assicurate dall'EPIRB*





DOTAZIONI RADIOELETTRICHE



AIS unità da pesca > mt. 15

Blue Box unità da pesca > mt. 12*

* Fino a 15 mt possibilità di deroga
(entro 12 mg - non > 24h
navigazione)



CASSETTA MEDICINALI

Decreto 01 ottobre 2015




Tabella D -> pesca costiera locale e ravvicinata entro 20 mg

Tabella A -> pesca ravvicinata entro 40 mg *

Tabella B -> pesca mediterranea *

Tabella C -> pesca oceanica *



* visita annuale – registro di carico e scarico farmaci.



Prescrizioni di carattere generale (D.M. 5 agosto 2002 n.218)



Le dotazioni, apparecchiature e dispositivi di bordo devono essere di tipo approvato. Gli equipaggiamenti esistenti possono essere tenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione ovvero per scadenza oppure fino a quando, in sede di visita la commissione lo giudichi non più idoneo.



Solas '74




D.P.R. 8 novembre 1991, n ° 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"



Alle **unità da pesca**, di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate di stazza lorda, soggette alle previsioni di cui al Regolamento di Sicurezza, viene rilasciato un certificato "**Annotazioni di sicurezza**" con validità triennale.

Ai sensi del DPR 19 novembre 1998 n.445, in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza, si sottopone al visto la licenza di navigazione, e contestualmente si rinnova il ruolino equipaggio.






Certificato di navigabilità

Per le unità aventi T.s.l. > 25

Il **certificato di navigabilità** per le unità da pesca ha validità **sessennale** con obbligo di **visite intermedie triennali**.


Dispositivi di segnalazione COLREG



Una nave intenta a pescare, salvo che non stia pescando a strascico, deve mostrare:
due fanali visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale, dei quali quello superiore rosso e l'altro bianco. Due coni sovrapposti con i vertici uniti (diurno)



Dispositivi di segnalazione COLREG




Quando una nave da pesca ha un attrezzo esterno che si estende orizzontalmente fuori bordo per oltre 150 metri, deve mostrare:

un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte nella direzione dell'attrezzo. Cono con il vertice in alto (diurno)



Dispositivi di segnalazione COLREG



Una nave intenta alla pesca a strascico, ossia che rastrella il fondo con una rete dragante o altro apparecchio immerso, deve mostrare:

due fanali visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale, dei quali quello superiore verde e l'altro bianco.

Due coni sovrapposti con i vertici uniti (diurno)



Dispositivi sonori COLREG



fine

SEGNALI SONORI

DISPOSITIVI PER LE SEGNALAZIONI ACUSTICHE

SENA (SIRENA)
TROMBA
LPT = 12 mt.

SENA (SIRENA)
TROMBA
LPT = 12 mt.

CAMPANA (di 200 mt.)
LPT = 12 mt.

CAMPANA (di 200 mt.)
LPT = 200 mt.

SONO (di 200 mt.)
LPT = 200 mt.

SEGNALI DI MANOVRA

SEGNALI DI SORPASSO


SEGNALI DA NESSA

REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE - 1972
COLREG 72 (Convention on the International Regulation for Preventing Collision at Sea)

Sirena o tromba < mt. 12

Fischio o campana = > mt.12

Gong = > mt. 100




D.M. 13 aprile 1999, n. 293.

Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo

Pescaturismo

attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di **nave da pesca costiera locale o ravvicinata**,

che imbarca **sulla propria unità** persone diverse dall'**equipaggio** per lo svolgimento di **attività turistico-ricreative**.



VI RIENTRANO:

- a) attività pratica di **pesca sportiva** mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva;
- b) **attività turistico-ricreative** nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
- c) attività finalizzate alla **conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero**, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale



QUANDO, COME E DOVE PUO' SVOLGERSI?

...anche nei **giorni festivi, in ore diurne** e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto ministeriale 22 giugno 1982, **anche in ore notturne,**

non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla **pesca costiera locale**


non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla **pesca costiera ravvicinata**

per tutto l'arco dell'anno,

nell'ambito del **compartimento di iscrizione** ed in quelli **confinanti,**

con **condizioni meteomarine favorevoli**

nel periodo **1 novembre-30 aprile**, devono essere dotate di **sistemazioni**, anche amovibili, **per il ricovero al coperto** delle persone imbarcate



Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo

Domanda al Capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione

documentazione:

- a) annotazioni di sicurezza dell'unità;
- b) prova di stabilità e/o prova occasionale di stabilità;
- c) annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pescaturismo.

Il capo del compartimento, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12.



DOTAZIONI

Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pescaturismo devono essere provviste:

Cassetta medicinali

mezzi di salvataggio sufficienti per tutte le persone a bordo

minori di anni 14, mezzi di salvataggio individuali per bambini

apparato radiotelefonico **VHF**, anche di tipo portatile

Copertura assicurativa (attività svolta in ore notturne)